

TERMINAZIONE, ET ORDINI STABILITI

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

**PIERO GRIMANI,
MICHEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO^{2.º}**

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

Concernenti le Gravezze de Mandato Domini
spettanti alla Città di PADOVA
L'ANNO 1722.



I N P A D O V A,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

TERMINAZIONE

ET ORDINI STABILITI

Dati dalla Sacra Università di Padova

PIERO CRIMANI

MICHEL MOROSINI

EX ALVISE MOCEENIGO

Per la Sacra Università di Padova

Stabiliti i regolamenti in 1792

Confermati le Statute de Mandato Domini

Spontaneamente alla Città di PADOVA

FANNO



IN PADOVA

Per il Sindaco, Stampatore, Con Privilegio



NOI PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
E Z. ALVISE MOCENIGO 2.^o

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.



Onosciuto consentaneo formar qual-
che Ordinazone anco in que-
sta Città per ciò concerne l'Essa-
zione, e Disposizioni di dana-
ro delle Publiche Gravezze de
Mandato Dominii. Con l'auto-
rità impartitaci dal Serenissimo

Maggior Consiglio ordiniamo l'Essecuzione degl'
infraferitti Capitoli.

Che

I.

Che la distribuzione delle Gravezze de Mandato Domini, che essa Città deve fare frà suoi contribuenti, non resti alterata dall'importar del Carratto prescritto da Publici Decreti, come è Mente dell'Eccellentissimo Senato.

II.

Il Danarò viene rascosso di tal natura non resti distratto diversamente, come presentemente s'osserva impiegato nell'occorrenze della Città.

III.

Che di Mese in Mese debba esser contato nella Publica Cassa il danaro Effatto, e di due in due Mesi debba rassegnarsi all'Eccellentissimi Capitani prò tempore li libri tutti dell'Effazione, acciò possino ordinar gl'incontri, se fù contato il danaro rascosso.

IV.

E come è Mente Publica espressa in Decreto 4. Maggio 1719. che non resti framischiata una Gravezza
all'

all'altra , e fino tutte Ditte Separate , e con tal
mettudo ne segua l' Effazione , & vedendosi l' insti-
tuzione de libri nel solo principio , e non stabiliti ,
ne ordiniamo la sollecita perfezione .

V.

In essi debba esser impiantato cadaun Nome de Con-
tribuenti con l' importar delle Lire d' Estimo , & à
gravezza per gravezza in Casella distinta l' im-
portar della sua quota ,

VI.

Li Effattori debban pur riscuoter separatamente à
gravezza per gravezza , e tener quante gravezze
sono , tanti squarzi , e vacchette .

VII.

Sia riportata di Settimana in Settimana sopra Libro
Cassa l' Effazion van facendosi con distinzione del-
la rascossa con il Don, da quella in pena.

VIII.

Offervatosi poi mettodo di rattar le publiche gravezze de Mandato Dominii à moneta lunga, à riserva del Suffidio, per il che vien aumentato il Carratto. Ordiniamo per levar ogni Mottivo, che il rattar delle medesime Gravezze sia fatto à Moneta Curta.

IX.

Restano vietati li Regali, che vengono fatti dalla Cassa della Città à qual si sia Persona, così in Venezia, come in altro luogo, in pena à Ministri, che girassero tali partite di pagar del proprio.

X.

E conoscendosi sommamente necessario lo stabilimento dell'Estimo formato l'Anno 1696, incarichiamo l'Eccellentissimo Signor Capitanio di Chiamar di tempo in tempo li Deputati al Medesimo, acciò con la maggior brevità resti stabilito.

XI.

E come fù ordinato dall'Eccellentiss. Senato con Decreto 10. Settembre 1718., che s'intendino Soggetti alla restrinzione de Censi, stabiliti con Decreto 22. Dicembre 1714. anco li Creditori di Prò di Dadie doppo l'anno 1644., che vengono corrisposti dalla Città, Clero, e Territorio, & rimarcandosi non seguita sopra de Medesimi alcuna restrinzione, del che parerebbero tutti acquistatori prima dell'anno 1644. Per il che fattone qualche esame caderono sotto li nostri riflessi varii nomi soggetti, & rendendosi difficile sopra cadaun Nome formarvi il giusto incontro, per esser passati ad' altre Ditte, dalle prime, che acquistò; Ordiniamo, che in ordine a' sopracittati Decreti non debba corrispondersi il Prò, che alli soli due per cento, se nella riscossione della prima ratta, non presenteranno, cadauno li loro titoli, quali dipendendo prima dell'Anno 1644, non s'intenderanno soggetti; Et li Ministri, à cui spetta farne gli Esborfi, doveranno tenir in filza li fondamenti medesimi per doverne render Conto all'Eccellentissimo Sig. Capitano, di quelli devon'esser soggetti, e di quelli non cadono sotto la rubrica della restrinzione, per esser da esso trasmessa la nota all'Eccellentissimo Senato, come pure farà obbligo de' Ministri medesimi dar sollecita notizia a' loro Creditori di questa nostra volontà.

A tut-

XII.

A tutti li predetti Nostri Ordini doverà esser prestata la sua pontual Essecuzione , in pena tanto à Ministri , quanto à chi n'ordinalse diversamente di pagar del proprio tanto per l'alterazione di Carratto , che disposizione di danaro diversamente dall'ordinato , e di Ducati 200. quando non fossero tenuti li libri Comandati.

Dal Sindicato in Padova li 11. Maggio 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

(MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.

(Z. ALVISE MOCENIGO 2.^o Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.